



Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Artigianato
Commissione regionale per l'artigianato
cra@regione.piemonte.it
artigianato@cert.regionepiemonte.it

Data (*) 24.10.2017

Protocollo (*) 15191

(*) n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione 8.060.010.002/A19005/2017/DELIBERE CRA

Allegati

Camera di Commercio
Registro Imprese
Ufficio Artigianato

nadia.sampietro@al.camcom.it
caterina.janutolo@bv.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
cristina.corradino@bv.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.impres@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
patricia.caldo@cn.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it

Comitato di Coordinamento delle Confederazioni
Artigiane del Piemonte

Segretario Regionale CNA Piemonte -
Filippo Provenzano -
info@cnapiemonte.it

OGGETTO: Annotazione qualifica artigiana (art. 23 della L.r. 1/2019). Esercizio dell'attività di Manutenzione aree verdi (art. 12 della legge 154 del 26 luglio 2016).

Con la presente si trasmette copia della deliberazione n. 22 del 12.10.2017 relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

AG

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

DELIBERA N. 22/2017

Oggetto: Annotazione qualifica artigiana (art. 23¹ della L.r. 1/2019). Esercizio dell'attività di Manutenzione aree verdi (art. 12 della legge 154 del 26 luglio 2016).²

Vista la legge dell'8 agosto 1985, n. 443, Legge Quadro per l'artigianato (legge del 20 maggio 1997, n. 133; legge del 5 marzo 2001, n. 57);

Vista la Legge regionale del 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato, in particolare l'articolo 23 (*Annotazione nel registro imprese*); l'articolo 29 (*Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato*);

Visto l'art. 12 della Legge 154 del 26 luglio 2016 recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di Manutenzione aree verdi;

Considerato che:

l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze;

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b) (art. 2, comma 2 della Legge 154/2016);

Verificato che ad oggi:

la Regione Piemonte non ha disciplinato le modalità di effettuazione dei corsi di cui al comma 2 del suddetto articolo della Legge n. 154/2016 per l'acquisizione di apposito attestato di idoneità di Manutentore del verde;

i Ministeri competenti rispettivamente, Agricoltura e Sviluppo economico non hanno emanato direttive che suppliscano la carenza di una disposizione transitoria per consentire di derogare temporaneamente ai nuovi obblighi per un periodo sufficiente a predisporre e completare il nuovo percorso formativo;

le Camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della citata legge, si trovano costrette a rifiutare l'iscrizione per quelle imprese che non sono ancora in possesso di attestato di idoneità abilitante non essendo stati avviati i corsi di formazione regionale;

la Consulta della Regione Lombardia, considerato che nella regione non sono stati avviati i percorsi formativi

¹ Art. 23.¹ (Annotazione nel registro delle imprese) http://arianna.cr.alcamonte.it/storico/pubblicazioni/legge-do?url_esito=rimmnr-regione-piemonte-legge:2009-1@2017-10-31&tomafidetro=true

² art. 12 Esercizio dell'attività di manutenzione del verde

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

previsti dalla Legge n. 154/2016 si è espressa nel senso di consentire l'avvio di nuove attività di Manutenzione aree verdi con l'annotazione da parte del richiedente che "l'impresa si impegna ad adeguarsi alle previsioni normative della legge n. 154/2016- corso abilitante presso Regione Lombardia non appena attivato".

Ai fini di non impedire l'avvio di nuove attività nella Regione Piemonte la Commissione Regionale per l'artigianato ha condiviso l'iniziativa della Regione Lombardia;

La Commissione Regionale per l'artigianato


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente di fornire le seguenti indicazioni in ordine all'attività di Manutenzione aree verdi agli uffici del Registro Imprese-Artigianato presso la Camera di commercio.

L'impresa richiedente l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in premessa, allega alla Comunicazione unica apposita dichiarazione di impegno a frequentare, non appena saranno istituiti, i previsti corsi di qualificazione atti al conseguimento del relativo attestato di idoneità; conseguentemente, l'impresa verrà annotata con la qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, nella cui circoscrizione è posta la sede legale. Di conseguenza, la visura di iscrizione nel Registro Imprese/Rea riporterà la seguente dicitura: *l'impresa ha dichiarato di impegnarsi ad adeguarsi alle previsioni normative, provvedendo a frequentare il corso abilitante presso la Regione Piemonte, non appena tale corso verrà istituito, acquisendo in tal modo il requisito professionale di cui all'art. 12, comma 2, lett. b, della Legge 154/2016.*

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica stessa, davanti al Tribunale competente per territorio - art. 7 ultimo comma della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e art. 23 comma 8 della L.r. 14 gennaio 2009, n. 1.

Il Presidente
Gr.Uff.MIS/A M.d.L.Giuseppe



Torino, 12 ottobre 2017

RP